

# Comune di Allai

## Provincia di Oristano

09080 Via Ponte Nuovo, 3  
Tel 0783 6813 – 0783 609001 – fax 0783 609034



Approvato con delibera C.C. n. 22 del 26/09/2013

### REGOLAMENTO DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\*

#### Art. 1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

**1.1.** Nell'ambito del diritto allo studio, il Comune di Allai assicura il trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di I° grado, che abitano in zone non servite da altri mezzi di servizio pubblico.

**1.2.** Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l'individuazione di punti di raccolta.

**1.3.** Non viene garantito, per il trasporto degli alunni, il servizio con accompagnatore, salvo quanto disposto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione, se necessario, si riserva la facoltà di installare ed utilizzare sugli scuolabus strumenti atti a garantire la sicurezza dei trasportati durante il tragitto ed al momento della salita e della discesa dal mezzo.

**1.4.** In caso di situazioni meteorologiche avverse o altre calamità naturali, il servizio di trasporto potrà essere sospeso.

#### Art. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

**2.1.** Il trasporto viene effettuato dal punto di raccolta alla scuola e ritorno, secondo gli orari determinati annualmente in base alle disposizioni comunicate dall'Istituto Comprensivo di competenza.

**2.2.** I punti di raccolta si effettueranno alle fermate così determinate:

- Fermata ARST Via Vittorio Emanuele, senso di marcia Allai Oristano.
- Fermata ARST Via Ponte Nuovo, senso di marcia Allai Oristano.

**2.3.** E' facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire, previa adeguata informazione alle famiglie, altri punti di raccolta durante l'anno scolastico, a seconda delle necessità contingenti e straordinarie dei tempi di percorrenza.

**2.4.** Solo in casi del tutto straordinari, gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prevista, se possibile e previa richiesta motivata scritta dei genitori presentata all'ufficio competente. La suddetta variazione verrà eseguita solo se non comporta disagio o modifica sostanziale del percorso.

### **Art. 3 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI**

**3.1.** Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.

**3.2.** Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

**3.3.** Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

**3.4.** Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà parentale dei bambini che hanno arrecato il danno. È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.

**3.5.** L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

**3.6.** E' fatto comunque obbligo ad un genitore, oppure ad un familiare maggiorenne, od ancora ad un esercente la potestà parentale, di accompagnare e sorvegliare, alla fermata stabilita, gli studenti di età inferiore a 14 anni fino alla salita sullo scuolabus per il percorso di andata e di riprenderne la custodia, al ritorno, dal momento della discesa dallo stesso. E' obbligatoria la presenza alla fermata per almeno 5 minuti prima e 10 minuti dopo l'orario previsto.

**3.7.** Nel caso in cui, al momento previsto della discesa dallo scuolabus, non sia presente alcun genitore o familiare di cui al punto 3.6, lo studente di età inferiore ai 14 anni dovrà rimanere in custodia all'autista, in attesa che il familiare provveda a riprenderne la custodia presso il capolinea (o l'autorimessa) comunicato.

#### **Art. 4 COMPORAMENTO DEGLI AUTISTI**

**4.1.** l'autista dello scuolabus deve garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

**4.2.** Esso deve adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché ha il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la sua vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori.

**4.3.** Esso non può apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

#### **Art. 5 RICHIAMI E CONTROLLI**

**5.1.** L'autista dello scuolabus dovrà vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente al Comune di Allai coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 8.

**5.2.** l'Amministrazione Comunale si riserva, in modo autonomo, di effettuare sulla linea scolastica periodici controlli con i propri operatori, al fine di verificare sia il rispetto dei percorsi previsti, che la regolarità del trasporto (salita - discesa - permanenza), nonché i comportamenti tenuti dagli studenti che possano creare problemi di sicurezza.

#### **Art. 6 RESPONSABILITÀ DEI GENITORI DEGLI ALUNNI**

**6.1.** I genitori degli alunni o chi per loro esercita la potestà parentale sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

**6.2.** La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.

**6.3.** Copia del presente regolamento sarà notificato ai genitori degli alunni o chi per loro esercita la potestà parentale per la necessaria conoscenza.

#### **Art. 7 RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO CHE GESTISCE IL SERVIZIO**

**7.1.** Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4.2, il soggetto a cui è affidata la gestione del servizio di trasporto è responsabile di qualunque fatto illecito lesivo dei diritti dei viaggiatori che si verifica all'interno del mezzo di trasporto.

**7.2.** Nel caso in cui alla fermata di un automezzo non siano presenti i genitori o altri soggetti da costoro incaricati, l'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, tutte le volte che non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

## **Art. 8 SANZIONI**

**8.1.** Per i minori che adottano comportamenti scorretti l'Amministrazione applicherà i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale;

b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio o degli stessi, sulla base di quanto normato dal presente regolamento;

c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno - od i genitori per le casistiche previste dal regolamento - insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri.

**8.2.** Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la potestà parentale e al soggetto che gestisce il trasporto.

**8.3.** L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3.6. e 3.7. e all'art. 7 sarà sanzionata sulla base di quanto disposto dai punti b. e c. di questo medesimo articolo.

Inoltre l'Amministrazione attiverà il procedimento di recupero delle spese sostenute per la custodia degli utenti, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

## **Art. 9 DATI PERSONALI E SENSIBILI**

**9.1.** Il Comune di Allai utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

## **Art. 10 RIFERIMENTI NORMATIVI**

**10.1.** Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.